



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 19 / 2025
del 25/03/2025**

Servizio POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

**OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 18 del 31/12/2024

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la circolazione stradale per lo svolgimento della gara ciclistica su strada denominata "21° Trofeo PLASTIK TEXTILE" prevista per il giorno Giovedì 01 Maggio 2025;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strada ricadenti nel territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro, in particolare via Tonale luogo di transito e anche di partenza e arrivo;

Considerato che la manifestazione interessa strade di competenza della Provincia di Bergamo, gli organizzatori sono invitati a munirsi del parere dell'ente proprietario della strada;

Preso atto che alla gara sarà assicurata un'adeguata assistenza sanitaria di pronto soccorso;

Preso atto che la competizione è regolarmente assicurata dalla Federazione Ciclistica Italiana per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a cose, persone o patrimonio, nonché per gli infortuni dei partecipanti;

Ritenuto di dover disporre ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione della circolazione del transito veicolare lungo il percorso di gara;
Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Circolare prot. nr. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, in merito ai provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione dell'art. 9 comma 7 bis del C.d.S., che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art.6 comma 1 C.d.S. quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del C.d.S..

Ne consegue che, per le gare che interessano sia strade extraurbane sia quelle urbane sarà necessario che ciascuna delle richiamate Autorità nei limiti della competenza sopra delineata emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli il giorno Giovedì 01 Maggio 2025 per tutto il percorso di gara, a partire da 15 minuti di anticipo rispetto all'orario media più veloce.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti a partire dal transito del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE GARA".

DISPONE

altresì che:

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., ovvero in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa;
- la sorveglianza e la sicurezza saranno garantite direttamente dagli organizzatori;
- sarà cura degli organizzatori garantire la massima diffusione della limitazione alla circolazione prevista dalla presente ordinanza con i mezzi che riterranno più opportuni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sovrintendente di P.L. BARTOLI Daniele.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Albano S.A., 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRIGOLI IVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)